

Tribunale civile e penale di Napoli

Sezione Settima Civile

Proc.Unit. R.G.

Il Giudice Delegato,

premessi che, nonostante le richieste del 29 novembre 2022, non venivano depositati nel fascicolo telematico gli allegati da 19 a 31; rilevato che, come da dichiarazione della cancelleria, i molteplici tentativi di deposito non sono andati a buon fine per “pendenza di misura protettiva” e che, essendo necessario disporre sulla richiesta di sospensione della vendita, questo giudice ha autorizzato l’esibizione di tali allegati in formato cartaceo, acquisiti in data odierna, i quali dopo il presente decreto dovranno essere necessariamente depositati dai gestori;

richiamato il proprio decreto depositato il 7 novembre 2022 e viste le integrazioni del 14 e del 28 novembre 2022 che hanno chiarito i profili ivi indicati;

ritenuta: a) la competenza del Tribunale adito; b) la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 67 e 69 del Codice; c) la completezza documentale e della relazione del gestore;

preso atto che pende procedura esecutiva immobiliare, ove la vendita senza incanto è prevista per il prossimo 30 gennaio 2023, e che è stata formulata istanza di sospensione di tale vendita ex art. 70 comma 4 del Codice;

P.Q.M.

- Sospende la indicata esecuzione immobiliare RGE Trib. Napoli,
onerando l'OCC di darne debita comunicazione al G.E. e al delegato alla vendita.

- Dispone il divieto di prosecuzione, allo stato, non solo di quella esecuzione, ma di ogni altro eventuale procedimento esecutivo e cautelare, dei quali inibisce altresì l'inizio.

- Dispone il divieto al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati dal Giudice.

- Dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale e che, a cura dell'OCC, sia data di essi comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto al gestore.

- Dispone che l'OCC, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3 Codice, riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano): la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all'OCC.

Si comunichi con urgenza all'OCC.

Napoli, il 25 gennaio 2023

Il Giudice

Dott.